



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“DANIELE MANIN” – Cavallino-Treporti (VE)
Cod. Mec. VEIC833003 – Cod. Fisc. 94048310273
Via Pisani, 1 – 30013 Cavallino Treporti - (Venezia) - tel. 041 658570
www.icmanin.edu.it - veic833003@istruzione.it - veic833003@pec.istruzione.it



Circolare n. 38

Cavallino Treporti, 13/10/2023

Ai docenti e alle famiglie degli alunni
All'Albo
Al sito Web

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni – A.S. 2023/24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo n. 59 del 2004 art.11, comma 1, e il DPR 122/2009;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, la quale dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D. Lgs 62/2017 concernente "norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, comma 180 e 181, lettera i della legge 13 luglio 2015, n 107;

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 18/05/2022 che stabilisce i criteri di deroga;

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti del 17/05/2023 che conferma i criteri di deroga;

COMUNICA

che il monte ore annuale per gli alunni delle classi a tempo normale è di 990 ore. Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore circa. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

In sintesi, il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 248 ore (pari a circa **41 giorni di lezione**).

Per gli alunni delle classi con percorso musicale il monte ore annuale è di 1056 ore. Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 792 ore circa. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

In sintesi, il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 264 ore.

	Monte ore annuale	Numero minimo di ore di presenza	Numero massimo di ore di assenza
<i>Indirizzo ordinario</i>	990 h	743 h	248 h
<i>Percorso musicale</i>	1056 h	792 h	264 h

Il Consiglio di Classe prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, valuta la validità dell'anno scolastico in base al raggiungimento della frequenza minima richiesta, tenendo eventualmente conto della documentazione acquisita e dei criteri di deroga deliberati dal Collegio dei Docenti.

Accerta, inoltre, che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti sulla base di congrui elementi di giudizio. Successivamente delibera l'ammissione o meno alla classe successiva o all'esame di stato. Il C.d.C. provvede a verbalizzare quanto valutato ed accertato ed eventualmente ad informare la famiglia tempestivamente.

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che: "[...] *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*"

Le assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Nell'ottica della personalizzazione del monte ore annuo sono considerate **assenze in deroga** le seguenti tipologie di assenze deliberate dal Collegio docenti il 18/5/2022 e riconfermate nel Collegio docenti del 17/5/2023, con delibera n. 38:

1. Gravi motivi di salute (ricoveri, gravi patologie, terapie sanitarie, day hospital, patologie che impediscono la frequenza) comprovati da certificazione medica;

2. Gravi motivi di salute in familiare stretto dell'alunno, con certificazioni o dichiarazioni sostitutive;
3. Assenza in caso di Covid, certificata dai sanitari;
4. Allontanamenti dalla famiglia disposti dall' Autorità Giudiziaria.

Non sono computate come ore di assenza:

- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe);
- La partecipazione ad attività di Orientamento (se concordate preventivamente con la FS per l'Orientamento);
- La partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
- Le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'istituzione scolastica per motivi organizzativi;

Tali deroghe sono comunque concesse a condizione che il consiglio di classe ritenga impregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Ridente
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93*